

REGOLAMENTO (CE) N. 1864/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1725/2003, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) n. 1 ed i principi contabili internazionali IAS 32 e IAS 39

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione, del 29 settembre 2003, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, sono stati adottati tutti i principi internazionali e le relative interpretazioni già elaborati al 14 settembre 2002, eccettuati i principi contabili internazionali 32 e 39. Nel caso degli IAS 32 e 39, si è ritenuto che l'entità delle modifiche loro apportate fosse tanto considerevole da rendere inopportuno adottarli nella loro formulazione a quella data.
- (2) Il 17 dicembre 2003 l'International Accounting Standard Board (IASB) ha pubblicato l'IAS 39 riveduto, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, come parte della sua iniziativa intesa a perfezionare quindici principi in tempo utile perché potessero utilizzarli quelle società che avrebbero applicato gli IAS per la prima volta nel 2005. Scopo della revisione era migliorare ancora la qualità e la coerenza dell'attuale corpus degli IAS.
- (3) Nella formulazione riveduta del dicembre 2003, è stata inclusa nell'IAS 39 un'opzione che consente alle società di designare irrevocabilmente, alla prima rilevazione, tutte le attività e le passività finanziarie come al valore equo, rilevato a conto economico come profitto o perdita (si tratta della «fair value option» illimitata). Tuttavia, la Banca centrale europea (BCE), le autorità di vigilanza rappresentate nel Comitato di Basilea e le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari hanno espresso preoccupazioni, temendo che di tale opzione senza restrizioni potesse farsi un uso inadeguato, in particolare nel caso degli strumenti finanziari correlati alle passività proprie di una società.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 211/2005 (GU L 41 dell'11.2.2005, pag. 1).

(4) L'IASB ha tenuto conto delle suddette preoccupazioni e il 21 aprile 2004 ha pubblicato un «exposure draft» (documento d'informazione), proponendo una modifica dell'IAS 39 intesa a ridurre la portata dell'opzione del valore equo.

(5) Con il regolamento (CE) n. 2086/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento dell'IAS 39 ⁽³⁾, la Commissione ha approvato l'IAS 39, escluse alcune disposizioni relative all'opzione illimitata del valore equo e alla contabilizzazione delle operazioni di copertura. L'intento della Commissione era mettere a disposizione, in tempo utile per la loro applicazione nel 2005, validi orientamenti in materia di contabilità per gli strumenti finanziari. Per la Commissione, escludere le suddette disposizioni aveva carattere eccezionale e provvisorio, in attesa che, grazie ad altri dibattiti e consultazioni, si risolvessero le questioni ancora in sospeso.

(6) In base alle osservazioni ricevute riguardo all'exposure draft del 21 aprile 2004 e dopo altri dibattiti, in particolare con la BCE e con il Comitato di Basilea, ed una serie di tavole rotonde con gli interessati, tenute nel marzo 2005, l'IASB ha pubblicato il 16 giugno 2005 le *Modifiche dell'IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, l'opzione del valore equo*.

(7) Nell'IAS 39 riveduto, l'impiego dell'opzione del valore equo è limitato alle situazioni nelle quali tale impiego consente di presentare informazioni più pertinenti, eliminando o riducendo in misura considerevole le incoerenze in sede di valutazione o di rilevazione («accounting mismatch»), o alle situazioni nelle quali un gruppo di attività o di passività finanziarie o di entrambe insieme forma oggetto di una documentata gestione dei rischi o strategia d'investimenti. Inoltre, l'opzione riveduta del valore equo consente, in determinate circostanze, di designare un'attività o passività finanziaria come al valore equo, rilevato a conto economico, un contratto combinato complessivo, comprendente uno o più derivati incorporati. Dunque, la possibilità di utilizzare l'opzione del valore equo è limitata a certi casi, nei quali si devono rispettare determinati principi o devono essere presenti determinate circostanze. Infine, all'utilizzo di tale opzione si deve dare adeguata pubblicità.

⁽³⁾ GU L 363 del 9.12.2004, pag. 1.